

Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto

**AFeVA Casale Monferrato O.D.V.**

Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto

**AFeVA Emilia Romagna APS**

**Fondazione Vittime dell'Amianto "Bepi Ferro" Padova Venezia**

**Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone**

Padova, 28 marzo 2026.

**All'Ill.mo Signor Presidente della  
Repubblica dott. Sergio Mattarella**

*OGGETTO: Istanza al Presidente della Repubblica da parte delle associazioni Vittime dell'Amianto di Casale Monferrato, Emilia Romagna, Padova Venezia, Monfalcone, per profili di incostituzionalità del Decreto Legge n.19 del 19/02/2026 in attesa di conversione.*

Ill.mo Signor Presidente,

le associazioni firmatarie di questo appello si rivolgono alla S.V. Ill.ma come custode dei valori Costituzionali.

Desideriamo sottoporre alla Sua attenzione un *corpus* normativo, in parte ancora in corso di approvazione, che si pone in aperto contrasto con fondamentali principi Costituzionali.

Nel 2023, e precisamente con l'art. 24 del decreto-legge n. 34/2023 (convertito nella legge n. 56/2023), è stato istituito un sedicente "Fondo per le Vittime dell'Amianto", che dovrebbe intervenire in favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali gestiti da tali società, o in favore dei loro eredi qualora i lavoratori siano deceduti, purchè tali soggetti abbiano ottenuto una sentenza di

condanna al risarcimento dei danni nei confronti della società partecipata pubblica, o abbiano sottoscritto con essa un verbale di conciliazione che attribuisca loro il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.

Successivamente, ai lavoratori dipendenti delle società partecipate pubbliche addetti a lavori di cantieristica navale sono stati equiparati i lavoratori dipendenti di ditte che hanno svolto lavori in appalto all'interno dei medesimi cantieri navali gestiti da società partecipate pubbliche.

Ebbene, in base alla norma, al Fondo possono accedere anche società partecipate pubbliche che debbano corrispondere un risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali ai lavoratori stessi (o ai loro familiari) in forza di sentenza di condanna o di verbale di conciliazione e che abbiano pagato il suddetto risarcimento, come chiarito anche dal decreto ministeriale attuativo del 5 dicembre 2023.

A questo punto non si può non osservare che in Italia esiste una sola società partecipata pubblica che abbia svolto attività nel settore della cantieristica navale, e si tratta della Fincantieri s.p.a.

Nel nostro ordinamento, la condanna al risarcimento dei danni del datore di lavoro presuppone che sia stata giudizialmente accertata una sua responsabilità per violazione di norme, leggi o regolamenti o buone prassi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Se non viene accertata una responsabilità, il lavoratore ed i suoi superstiti possono contare solo sulla tutela indennitaria generale offerta dall'Inail e da quella aggiuntiva del c.d. Fondo Prodi.

Non è questo il caso dei lavoratori che hanno operato nei Cantieri Navali della società Fincantieri S.p.a., per i quali è prevista una normativa "speciale".

Una volta che sia stata accertata tale responsabilità, con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva o con verbale di conciliazione (che equivale ad un titolo esecutivo) il lavoratore può pretendere l'intera somma portata dal titolo nei confronti del soggetto condannato o comunque tenuto al risarcimento.

Ne consegue che il lavoratore (o il suo erede) non ha alcun interesse ad intraprendere la complessa procedura prevista dal Fondo "Fincantieri" e cioè: dopo aver ottenuto la sentenza favorevole, o aver sottoscritto un verbale di conciliazione con la Fincantieri, egli deve: presentare domanda di accesso al Fondo all'Inail; comunicare alla

società che è stata presentata domanda di accesso al Fondo; attendere i tempi dell'Inail per la verifica delle condizioni di accesso al Fondo; quindi attendere i tempi necessari per il pagamento per ottenere un importo (v. le Tabelle di cui sopra) che nella stragrande maggioranza dei casi è inferiore all'importo liquidato in sentenza o nel verbale di conciliazione, con la conseguente necessità di agire nei confronti della società Fincantieri per il residuo.

Si tratta di una procedura del tutto incompatibile con la volontà di offrire al lavoratore (o ai suoi eredi) una tutela previdenziale più rapida e più completa.

Viceversa per la società Fincantieri, condannata o comunque tenuta a pagare un risarcimento al lavoratore o ai suoi eredi, il meccanismo del Fondo non è altro che un mero "rimborso" – a spese della fiscalità generale – parziale o totale di somme che essa sarebbe comunque tenuta a pagare in forza di un accertamento di responsabilità.

Da plurime richieste di accesso agli atti presso l'INAIL (ente previdenziale deputato all'erogazione degli indennizzi di cui si discute) è emerso che l'unico soggetto che sinora ha presentato domande per accedere agli indennizzi del c.d. Fondo Vittime Amianto è proprio la società Fincantieri s.p.a., a conferma della effettiva finalità del Fondo.

Nel 2024 alcune delle associazioni firmatarie di questo appello hanno presentato un esposto alle Istituzioni Europee segnalando che la normativa così concepita di fatto realizza un indebito aiuto di stato in violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza; in ragione delle interlocuzioni avviate con la Direzione Generale Concorrenza presso la Commissione Europea, siamo a conoscenza del fatto che è in corso una procedura presso la suddetta Commissione.

Probabilmente a causa delle indagini avviate in ambito europeo, fino ad oggi l'INAIL si è astenuta dall'effettuare alcun pagamento a favore della società Fincantieri.

Stante tale situazione, il Governo italiano recentemente, con Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2026 (nominato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"), è intervenuto, modificandolo, sull'art. 24 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

In particolare, attraverso tale Decreto-Legge, in attesa di conversione, sono stati imposti termini cogenti e perentori all'INAIL affinché provveda ad erogare gli indennizzi previsti dal Fondo Vittime Amianto.

Riteniamo che l'intero *corpus* normativo relativo al sedicente Fondo per le Vittime dell'Amianto rivesta plurimi profili di incostituzionalità.

Certamente risulta violato l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della parità di trattamento delle persone che hanno contratto patologie amianto-correlate in ragione dell'attività lavorativa prestata.

A tacer d'altro, il suddetto Fondo riguarda una sola società, ed i soli lavoratori che sono stati dipendenti della stessa o hanno prestato la loro attività lavorativa come dipendenti di ditte appaltatrici nell'ambito dei cantieri navali gestiti dalla medesima società; nessuna norma analoga è prevista relativamente ai lavoratori dipendenti di altri cantieri navali (molti dei quali peraltro sono cessati o falliti, e nei cui confronti non sarebbe quindi possibile ottenere alcun accertamento di responsabilità in sede giudiziale).

Ulteriori profili di incostituzionalità riguardano gli artt. 32 e 41 della Costituzione.

Infatti surrettiziamente la normativa sul Fondo Vittime Amianto è volta a garantire un totale o parziale esonero dalle conseguenze economiche del proprio operato, in favore di una impresa che ha violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro, e così facendo non ha ottemperato al principio costituzionale secondo cui l'iniziativa economica privata "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41 Cost.).

La finalità del *corpus* normativo, solo apparentemente previdenziale ed assistenziale, in realtà non comporta alcun beneficio per la collettività né per i singoli individui e si pone anche in violazione dell'art. 32 Cost. che prevede la tutela della salute "come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività".

Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto

**AFeVA Casale Monferrato O.D.V.**

**Presidente -Giuliana Busto-**

Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto

**AFeVA Emilia Romagna APS**

**Presidente -Milco Cassani -**

Fondazione Vittime dell'Amianto **"Bepi Ferro" Padova Venezia**

**Presidente -Rosanna Tosato-**

Associazione **Ubaldo Spanghero di Monfalcone**

**Presidente -Claudio Ceron-**

Per comunicazioni: **Rosanna Tosato Presidente Fondazione vittime dell'amianto "Bepi Ferro"**

**Via Longhin 117 35129 PADOVA**

**cell. 3481302674 -**

**E-mail [rosanna.tosato@cgilpadova.it](mailto:rosanna.tosato@cgilpadova.it)**

All. Carta Identità Tosato Rosanna